

**PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: CHITI)

Roma, 25 giugno 2014

Sul disegno di legge:

***(1328) Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca (collegato alla manovra di finanza pubblica)***

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo, considerato che esso è collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2014 e reca misure di semplificazione, razionalizzazione e competitività per il settore agricolo, agroalimentare e della pesca, prevedendo: la creazione di un marchio facoltativo per il *Made in Italy* agroalimentare; l'istituzione di un credito di imposta per le aziende che investono in infrastrutture logistiche e distributive all'estero per i prodotti italiani; misure di semplificazione nell'ambito dei controlli sull'attività agricola; misure per il ricambio generazionale e l'imprenditoria giovanile; finanziamenti per l'innovazione tecnologica nel settore primario; sostegni all'agricoltura sociale e ai prodotti a filiera corta; l'allineamento dell'ordinamento nazionale agli orientamenti comunitari in materia di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati; nonché una delega al Governo per la riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e per l'aggiornamento e la riorganizzazione della normativa del settore agricolo;

rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), che accompagna il provvedimento, l'intervento normativo, seppur caratterizzato da disposizioni apparentemente eterogenee tra loro, mira al raggiungimento di un unico obiettivo principale, quello di dare impulso alla ripresa economica e intervenire su quei fattori capaci di elevare il grado di competitività del settore agricolo, attraverso misure di semplificazione e razionalizzazione dell'intervento pubblico;

considerato, in particolare, che l'articolo 1, comma 5, esenta dall'obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale gli olivicoltori che possiedono oliveti che producono olio destinato esclusivamente all'autoconsumo la cui produzione non supera 200 kg di oli, e che tale esenzione non si applica agli oli prodotti in uno Stato membro dell'UE o dell'EFTA;

rilevato, al riguardo, che l'esclusione dalla predetta esenzione potrebbe essere estesa anche agli oli d'oliva prodotti in Paesi terzi;

considerato, inoltre, che l'articolo 8 prevede un aiuto in favore di imprese agricole, nella forma di un credito d'imposta pari al 40 per cento delle spese per nuovi investimenti, diretti alla realizzazione e all'ampliamento di reti e infrastrutture

---

Al Presidente  
della 9<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

logistiche e distributive, intese a favorire la penetrazione commerciale dei prodotti agricoli o agroalimentari di qualità al di fuori del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005, purché non riguardanti il singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa;

considerato che il comma 4 del medesimo articolo 8 del disegno di legge specifica che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato alla notifica e all'approvazione della Commissione europea, come previsto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

rilevato, al riguardo, che il predetto regolamento (CE) n. 1698/2005 è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 1305/2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e che l'articolo 16 di tale regolamento vigente (corrispondente al citato articolo 32 del regolamento abrogato) prevede la possibilità di concedere un sostegno agli agricoltori che intendono accedere a regimi di qualità riconosciuti, nella forma di un contributo annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei "costi fissi" (ovvero i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione a un regime di qualità riconosciuto, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto dei disciplinari), per un massimo di cinque anni; nonché di concedere un sostegno per coprire i costi derivanti dalle attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità riconosciuto;

rilevato inoltre che, ai sensi del punto 12 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, vigenti fino al 30 giugno 2014, "la Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, né aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per altre spese correnti connesse all'attività di esportazione in altri Stati membri" e che tale disposizione è contenuta anche nel progetto di revisione dei citati Orientamenti di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2014) 663;

considerato che l'articolo 9 prevede disposizioni finalizzate alla stipula di un accordo tra le organizzazioni rappresentative del settore agricolo, per l'introduzione di un marchio privato e facoltativo, di proprietà delle organizzazioni stesse, identificativo della produzione agricola e agroalimentare nazionale;

ricordato, al riguardo, che la normativa europea a tutela della libera circolazione delle merci nel mercato interno non consente l'istituzione di un marchio di qualità obbligatorio, che faccia riferimento alla mera origine del prodotto, che non sia previsto e disciplinato da specifiche disposizioni dell'Unione europea;

rilevato in particolare che, ai sensi del punto 3.1 degli Orientamenti sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari (comunicazione della Commissione europea del 16 dicembre 2010 n. 2010/C341/04), "i regimi di certificazione sostenuti da organismi pubblici, come le autorità regionali o nazionali, non possono comportare restrizioni basate sull'origine nazionale dei produttori od ostacolare altrimenti il mercato unico" e che "qualsiasi aiuto a favore di regimi di certificazione concesso da uno Stato membro ovvero mediante risorse statali ai sensi dell'articolo 107 del TFUE, deve essere conforme alle

norme in materia di aiuti di Stato”; inoltre, che “l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione dei prodotti alimentari non devono essere tali da indurre in errore l’acquirente, specialmente [...] suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche”;

considerato che l’articolo 10 prevede di estendere alle imprese agricole, che investono in ricerca ed innovazione e che aderiscono ad un contratto di rete tra imprese, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311 del 2004);

ricordato che agli aiuti di Stato in favore di imprese agricole per attività di ricerca, sviluppo e innovazione sono esentate, a determinate condizioni, dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato alla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 994/98 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del Trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, come modificato dal nuovo regolamento (UE) n. 733/2013, del regolamento (CE) n. 800/2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), nonché delle nuove linee guida, del 21 maggio 2014, per aiuti di Stato in favore di attività di ricerca, sviluppo e innovazione (C(2014) 3282);

considerato che l’articolo 12 reca una delega al Governo per adeguare l’attuale normativa quadro per la gestione del rischio in agricoltura (decreto legislativo n. 102 del 2004) agli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale (oggetto del progetto di revisione del 12 febbraio 2014 C(2014) 663) e alle norme della nuova programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020;

considerato che l’articolo 13 prevede interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani, nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea e della disciplina UE in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

considerato che gli articoli da 15 a 22 prevedono una nuova disciplina in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, fabbricati in Italia, nel rispetto del principio di libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo, della procedura di informazione delle “normative tecniche” di cui alla direttiva 98/34/CE e della normativa europea sull’etichettatura,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in relazione all’articolo 1, comma 5, che prevede l’esclusione dall’esenzione dell’obbligo di costituire o aggiornare il fascicolo aziendale, per gli olivicoltori che producono olio destinato esclusivamente all’autoconsumo nel caso in cui essi utilizzino oli d’oliva provenienti da altri Paesi dell’Unione europea, valuti la Commissione di merito l’opportunità di estendere la predetta esclusione anche nel caso in cui si utilizzino oli d’oliva importati da Paesi terzi;

in riferimento all’articolo 8, valuti la Commissione di merito la portata degli aiuti considerati, in relazione ai limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 e

dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale citati in premessa, fatta comunque salva la necessità di provvedere alla notifica alla Commissione europea ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo 8 del disegno di legge;

in riferimento agli articoli da 15 a 22 che prevedono una nuova disciplina in materia di prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro, si ribadisce la necessità di provvedere alla procedura di informazione delle “normative tecniche” di cui alla direttiva 98/34/CE, come previsto dal comma 4 dell’articolo 22 del disegno di legge

Vannino Chiti